



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2534

Modifica all'articolo 83 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei delegati regionali
per l'elezione del Presidente della Repubblica

Indice

1. DDL S. 2534 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2534	4

1. DDL S. 2534 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2534
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 83 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica

Iter

29 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2534

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Cataldo Mininno](#) ([Misto](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **21 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 406 del 22 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 29 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 420 del 30 marzo 2022.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2534

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2534

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **MININNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2022

Modifica all'articolo 83 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. - L'articolo 83 della Costituzione definisce la composizione del collegio che elegge il Presidente della Repubblica. Oltre ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono ammessi a partecipare all'elezione tre delegati per ogni regione, tranne la Valle d'Aosta, per la quale è previsto un solo delegato. I delegati regionali sono pertanto cinquantotto. La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ha rideterminato il numero dei parlamentari riducendoli di circa un terzo, portando i deputati da 630 a 400 e i senatori elettivi da 315 a 200, senza però modificare il numero dei delegati regionali ammessi a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. Ne consegue che il peso dei delegati regionali sul numero totale dei grandi elettori è aumentato di oltre il 50 per cento.

Il presente disegno di legge costituzionale quindi, riscrivendo il secondo comma dell'articolo 83, riduce da tre a due il numero dei delegati regionali delle regioni diverse dalla Valle d'Aosta, riequilibrando l'incidenza delle regioni nella composizione del collegio che elegge il Presidente della Repubblica. Inoltre, stabilisce che, nell'elezione dei delegati, i membri del consiglio regionale possano esprimere una sola preferenza, in modo che, nelle regioni che eleggono due delegati, le minoranze possano essere rappresentate.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, ad eccezione della Valle d'Aosta che elegge un solo delegato. Per l'elezione dei delegati i membri del Consiglio regionale votano esprimendo una sola preferenza ».

